



Roma, 7 luglio 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 10

Oggetto: Conversione in Legge del D. L. n. 51 del 10 maggio 2023 – Proroga di termini in materia fiscale e disposizioni urgenti per lo sport

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 20-2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 20 – 2023

Oggetto: Conversione in Legge del D. L. n. 51 del 10 maggio 2023 – Proroga di termini in materia fiscale e disposizioni urgenti per lo sport

Nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2023, è stata pubblicata la Legge n. 87 del 3 luglio 2023, di conversione del D. L. 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di Enti Pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Interessano, in particolare, le disposizioni recate dagli artt. 4 e 5.

L'art. 4 – Proroga di termini in materia fiscale – prevede al comma 1, proroghe relativamente alla rottamazione-quater. In particolare, il pagamento in unica soluzione delle somme dovute a seguito della rottamazione-quater è prorogato dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 e in caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al tasso del 2% a decorrere, anziché dal 1° agosto, dal 1° novembre 2023. La dichiarazione di volere procedere alla definizione va inviata, anziché entro il 30 aprile, entro il 30 giugno 2023 e l'Agente della riscossione deve comunicare al debitore l'ammontare dovuto entro il 30 settembre, anziché entro il 30 giugno 2023. Le dilazioni sospese a seguito della domanda di definizione sono revocate a far tempo, anziché dal 1° luglio, al 31 ottobre 2023.

In sede di conversione in Legge è stato inserito, **all'art. 4, il comma 2-bis**, così formulato: “Nelle more della revisione del sistema tributario, al comma 683 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a)-la parola “15-quater è soppressa;

b)-è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al comma 15-quater del medesimo articolo 5 del Decreto-Legge n. 215 del 2021, si applicano a decorrere dal **1° luglio 2024**”.

Trattasi di una importante disposizione che, se non altro, rinvia, seppure di 6 mesi, l'entrata in vigore della norma recata dal comma 15-quater dell'art. 5 in argomento, che ha apportato una serie di modificazioni alla disciplina IVA delle operazioni di cui all'art. 148, terzo comma del TUIR, effettuate dagli Enti non commerciali. Per detti Enti e, quindi, anche per le ASD, mentre con la vigente disciplina le operazioni in argomento - *prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da Associazioni.....Sportive Dilettantistiche, anche se rese nei confronti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali* – sono considerate, ai sensi del comma 4, dell'art. 4, del DPR n. 633/1972, **fuori campo** di applicazione dell'IVA, per effetto del comma 15-quater, le medesime operazioni sono considerate **esenti da IVA**. La norma è stata introdotta per rispondere alla procedura di infrazione IVA avviata dalla Commissione UE e, qualora non fosse stata introdotta la disposizione recata dal comma 2-bis, dal 1° gennaio 2024 le ASD avrebbero dovuto osservare gli adempimenti IVA, quali l'obbligo di registrazione, fatturazione e di apertura della partita IVA con contabilità separata.

E' auspicabile che in sede di riforma fiscale possa essere risolta la problematica, fermo restando che la proroga è prevista per gli Enti non commerciali e **non** per le Società Sportive Dilettantistiche.

L'art. 5 – Disposizioni urgenti in materia di sport – prevede, al comma 1, che il Presidente e gli Organi direttivi dell'Istituto per il Credito Sportivo sono prorogati fino al 31 dicembre 2023.

Con il comma 2 è destinata, per gli anni 2024, 2025 e 2026, una quota di 13 milioni di euro per ciascun anno, per realizzazione di interventi strettamente connessi funzionali allo svolgimento di Giochi Olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo.

Il successivo comma 3 modifica il comma 12 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede, nel testo modificato, che presso l'Istituto per il Credito Sportivo è istituito il Fondo di Garanzia per i

finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compresi garanzie, fideiussioni, e altri impegni di firma, relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive, **concessi** a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione, all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026.